

**CONNECT – INGEGNERIA E DIGITALIZZAZIONE S.R.L.
UNIPERSONALE**

Sede Legale Via Ludovisi n. 16 Roma RM

Iscritta al Registro Imprese di Roma - C.F. e n. iscrizione 16964271007

Iscritta al R.E.A. di ROMA al n. 1688014

Capitale Sociale Euro 50.000,00

P.IVA n. 16964271007

* * *

RELAZIONE UNITARIA

DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

All'assemblea degli azionisti della società **CONNECT – INGEGNERIA E DIGITALIZZAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE**

Premessa

Il Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha svolto sia le funzioni previste dall'artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene:

- Nella sezione A) la *“Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n.39”*;
- Nella sezione B) la *“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 c.c.”*

Si precisa preliminarmente che la società **CONNECT – INGEGNERIA E DIGITALIZZAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE** (in seguito anche “Connect S.r.l.”) è stata costituita in data 28 dicembre 2022 dallo scorporo del ramo aziendale della digITAllog S.p.A. in liquidazione, costituito dal programma contenuto nel Decreto Genova sulla ricostruzione del Ponte Morandi, di cui all'art. 6 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 e dal progetto “E-Bridge”.

A) Relazione sulla revisione indipendente ai sensi dell'art 14 D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Lo scrivente ha svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., della società Connect S.r.l., costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, per l'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2024 e dalla nota integrativa.

A giudizio di chi scrive, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024, del risultato economico per l'esercizio chiuso in tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Lo scrivente Sindaco Unico ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, le responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Il sindaco è indipendente rispetto alla società in conformità a norme e principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Nella nota integrativa si leggono i fatti più rilevanti che hanno avuto luogo nel corso dell'esercizio 2024 e nello specifico:

“La Società ha portato, quindi, avanti le attività relative al Decreto Genova sulla ricostruzione del Ponte Morandi, art. 6, ed in particolare:

- 1. La realizzazione del Varco di Ponente del Porto;*
- 2. La realizzazione di un prototipo di area buffer (buffer è un'infrastruttura che serve ad evitare che il traffico pesante arrivi nel porto principalmente nelle ore di punta, costringendo gli autisti ad aspettare ore per essere serviti);*

3. Le attività relative al progetto europeo E-Bridge, fortemente collegate alle attività di cui al punto 2);

4. La realizzazione del Varco di San Benigno;

5. La tecnologia di gestione dei varchi con l'intelligenza relativa.

La Società nel corso del 2024 ha, contestualmente, portato avanti il progetto E-Bridge, anch'esso "ereditato" dallo scorporo del ramo aziendale della digITALog SpA in liquidazione."

Lo scrivente ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del Sindaco Unico per il bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio affinché lo stesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'organo amministrativo è altresì responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'organo amministrativo ha utilizzato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio in esame, non avendo valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività, o non vi siano alternative realistiche a tali scelte.

In considerazione di quanto illustrato, l'applicazione del principio della continuità aziendale nella redazione del bilancio, il Sindaco Unico non esprime rilievi su tale aspetto rimandando, comunque, alle considerazioni finali della presente relazione.

Lo scrivente Sindaco Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Gli obiettivi dello scrivente Sindaco Unico sono:

- 1) l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- 2) l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio professionale.

Con la nozione di ragionevole sicurezza si vuole esprimere il concetto che si intende raggiungere un elevato livello di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il Sindaco Unico ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Il Sindaco Unico, limitatamente al periodo di esistenza della società ha:

- identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- giungendo ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi

acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, lo scrivente è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

Il Sindico Unico, inoltre, ha:

- valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

L'organo amministrativo della Connect S.r.l. è esonerato dalla redazione della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2024 in quanto il bilancio è redatto in forma abbreviata e le informazioni necessarie sono contenute nella nota integrativa.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 l'attività di Sindaco Unico è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, valutando attentamente l'impegno e il tempo richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Come Sindaco Unico lo scrivente ha:

- vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- partecipato alle assemblee dei soci;
- partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

E' stato, inoltre, acquisito dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non ci sono osservazioni particolari da riferire.

Sulla base delle informazioni disponibili, non sono state rilevate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale contrasto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Non sono emersi fatti che debbano essere evidenziati nella presente.

La società non ha nominato un preposto al sistema di controllo interno e non ha costituito l'organismo di vigilanza.

Lo scrivente ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Come Sindaco Unico, chi scrive ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile affidato ad un professionista esterno, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, a tale riguardo, senza osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto conosciuto dallo scrivente, l'organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, è stato, invece, utilizzato il termine previsto dall'articolo 2364 secondo comma c.c. e dall'art. 22 terzo comma dello Statuto. In particolare, l'AD ha riferito che fosse opportuno attendere oltre i centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per stimare opportunamente il valore del contributo in conto esercizio di competenza 2024, legato alle spese rendicontate secondo le regole dell'Addendum alla Convenzione Genova, in relazione ai risultati del confronto con il Commissario Straordinario avvenuto nel mese di aprile.

Alla luce del citato incontro gli amministratori hanno predisposto la bozza di bilancio al 31 dicembre 2024 da sottoporre all'approvazione del Socio Unico.

La bozza di bilancio al 31 dicembre 2024 è stata inoltrata allo scrivente il 06/05/2024, in ritardo rispetto a quanto stabilito dall'art. 2429 c.c..

Il Socio, nella persona del Liquidatore Dott. Raffaele Ianuario, con comunicazione a mezzo pec, ha rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito della presente relazione unitaria, sollevando lo scrivente da qualsiasi contestazione.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta, il Sindaco Unico propone agli azionisti di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redatto dagli amministratori.

13/05/2025

Il Sindaco Unico

Firma
Mauro Paoloni

